



Disposizioni in materia di cinema A.C. T.U. 2360 e abb.

Dossier n° 299 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
28 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	T.U. 2360 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di cinema
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	12
Date:	
adozione quale testo base:	22 luglio 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2360](#), recante l'istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, è stata assegnata alla VII Commissione il 30 maggio 2025, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 10 dicembre 2025. A tale proposta di legge sono state successivamente abbinate le proposte di legge A.A.C. [2578](#), [2969](#), [2731](#) e [2794](#), in quanto vertenti su materia analoga. Nella seduta del 22 luglio 2026, la Commissione ha deliberato all'unanimità l'adozione del [testo unificato](#) delle predette proposte di legge, recante **disposizioni in materia di cinema**, quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Il provvedimento in esame è suddiviso in **2 capi** e si compone di **12 articoli**.

L'**articolo 1** definisce l'**oggetto e le finalità** della presente proposta di legge, ovvero **disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo** quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale, nonché quale strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo dell'intera filiera della produzione, distribuzione, esercizio, conservazione e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e il rafforzamento della competitività del sistema economico e del mercato del lavoro della Nazione, assicurando la stabilità normativa, la certezza dei procedimenti, il pluralismo culturale, la sostenibilità industriale e la tutela delle professionalità coinvolte.

L'**articolo 2** istituisce il **Forum del cinema e dell'audiovisivo** quale sede permanente di **consultazione, analisi e partecipazione dei soggetti** del settore nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo. In particolare, il Forum svolge le seguenti funzioni: consulenza e supporto strategico al Ministero della cultura e alla costituenda Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, attività di analisi del settore e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche, proposta sugli indirizzi di settore, parere sugli atti normativi e amministrativi generali e monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. Viene disciplinata la composizione di tale organo - sedici membri nominati dal Ministro della cultura, otto esperti del settore (**due dei quali designati dalla Conferenza unificata**) e otto rappresentanti delle categorie professionali e associative del settore designati dalle medesime associazioni di settore - la nomina del presidente, la durata triennale dell'incarico, svolto a titolo gratuito, e l'adozione di un regolamento interno. A decorrere dal primo insediamento del Forum è soppresso il Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, le cui funzioni sono trasferite al nuovo organismo.

L'**articolo 3** istituisce, a decorrere dal **1° gennaio 2028**, l'**Agenzia per il cinema e l'audiovisivo** quale ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui sono devolute le funzioni gestionali, operative e di attuazione oggi esercitate dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, restando riservate al Ministero le funzioni di indirizzo politico e di vigilanza strategica e ispettiva. Sono analiticamente individuati i

compiti dell'Agenzia - tra i quali la progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, ivi inclusa la gestione dei fondi pubblici di settore, il coordinamento delle iniziative statali, regionali ed europee, la promozione dell'internazionalizzazione, la raccolta e la pubblicazione di dati economici e occupazionali, l'istituzione di un osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e di un osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale applicata al settore, la formazione professionale e il coordinamento delle *Film Commission* - e i relativi organi (direttore, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti), disciplinandone nomina, composizione, durata e regime di incompatibilità. Vengono, inoltre, regolati il trasferimento - da disporre con decreto ministeriale - all'Agenzia di parte del personale della Direzione generale del Ministero, entro il limite del 60 per cento degli organici, le modalità di reclutamento di ulteriore personale tecnico e di comando, le fonti di finanziamento e l'adozione dello statuto entro novanta giorni, prevedendo le necessarie disposizioni finanziarie.

L'**articolo 4 delega il Governo** ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi per la **riforma organica e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo**, fissando un ampio numero di **principi e criteri direttivi**, tra cui: la costituzione di un Polo nazionale del cinema e dell'audiovisivo che coinvolga le amministrazioni statali competenti in materia, la società Cinecittà S.p.A. e il Centro sperimentale di cinematografia; l'introduzione di una programmazione triennale del settore del cinema e dell'audiovisivo che individui obiettivi, linee di intervento e ripartizione pluriennale delle risorse disponibili; il potenziamento dell'efficienza, della trasparenza e della semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all'erogazione dei contributi e degli incentivi; la previsione di almeno due finestre temporali fisse per ciascun anno con riferimento ai contributi selettivi; l'adozione di un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale; il sostegno mirato alla produzione indipendente, alle opere prime e seconde, ai giovani autori, alle piccole e medie imprese e ai generi cinematografici di nicchia; il rilancio e la valorizzazione delle sale cinematografiche, con priorità per le sale storiche e i territori meno serviti; l'estensione delle misure di sostegno al settore videoludico; l'adozione di iniziative volte a uniformare la normativa in materia di *Film Commission*; la disciplina dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle opere audiovisive, la tutela della proprietà intellettuale e il contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva; la garanzia di accessibilità per le persone con disabilità e la promozione dell'inclusione sociale; la semplificazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e il coordinamento con la disciplina sulla gestione collettiva dei diritti d'autore; la previsione di interventi educativi, formativi e culturali, nonché di percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze; la promozione dell'internazionalizzazione, delle coproduzioni e del cineturismo. Viene, inoltre, disciplinata la procedura di adozione dei decreti delegati, prevedendo la proposta del Ministro della cultura, il concerto tra i Ministri competenti, l'**intesa in sede di Conferenza unificata**, il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con riferimento a tali decreti viene prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Gli **articoli 5 e 6** intervengono sulla legge n. 220 del 2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo). Nello specifico, con una modifica all'articolo 17, si sostituisce, **a decorrere dal 2028**, il credito d'imposta con **contributi diretti, non soggetti a imposizione fiscale**, alle **imprese di esercizio cinematografico**, destinate al funzionamento delle sale, alla realizzazione di nuove sale e schermi, al ripristino delle sale inattive e agli interventi di ristrutturazione, adeguamento tecnologico e riconversione funzionale. La misura dei contributi segue criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione dell'impresa beneficiaria, con maggiorazioni per le sale storiche e priorità per le domande relative a territori (province e città metropolitane) a bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente; le modalità attuative sono demandate a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**articolo 5**). Inoltre, viene modificato l'articolo 26 della legge medesima, prevedendo, con il nuovo comma 4.1, che i decreti di riparto dei **contributi selettivi** introducano specifiche **misure di premialità e quote riservate in favore delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti**, con criteri di valutazione che privilegino l'effettiva assunzione del rischio d'impresa e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative dei diritti di sfruttamento dell'opera, consentendo altresì l'innalzamento delle intensità massime di aiuto nel rispetto della normativa dell'Unione europea (**articolo 6**).

L'**articolo 7 delega il Governo** ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi volti all'istituzione di **strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo**, nonché alla disciplina della **cartolarizzazione dei relativi crediti**. In particolare, sono individuati i **principi e i criteri direttivi** cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega, ovvero: istituire uno o più strumenti di accesso al credito specificamente calibrati sui cicli economici del settore, mediante la concessione di una garanzia pubblica; prevedere che tale garanzia assicuri una copertura non superiore all'80 per cento

dell'esposizione debitoria, con una durata di norma triennale e sia concessa a fronte del pagamento di un premio a condizioni di mercato o, in alternativa, nei limiti degli aiuti *de minimis*, con condizioni agevolate per micro e piccole e medie imprese; disciplinare, mediante modifiche alla legge n. 130 del 1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), la cartolarizzazione dei crediti derivanti da contributi pubblici, crediti d'imposta e proventi da sfruttamento dei diritti sulle opere, definendone il regime di opponibilità ai terzi e di segregazione patrimoniale.

L'**articolo 8** stabilisce l'**iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS)**, istituito presso l'INPS, dei **lavoratori subordinati e autonomi** operanti nel settore dello spettacolo, a prescindere dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente, garantendo le **prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie a tutti gli iscritti** indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, e rinviando, ai fini della contribuzione, alla disciplina vigente in materia di minimali e massimali contributivi.

L'**articolo 9 delega il Governo** ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, uno o più decreti legislativi per la **revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità**, per il **riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo** e per l'**armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi** a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, attenendosi a determinati **principi e criteri direttivi**, in particolare: previsione dell'accesso all'indennità per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, il cui reddito prevalente derivi da attività lavorative svolte nel settore dello spettacolo; requisiti di accesso legati alle giornate di contribuzione maturate nei dodici mesi precedenti la domanda; indennità commisurata alla media delle retribuzioni imponibili (80 o 85 per cento a seconda delle giornate accreditate, entro un tetto massimo); riconoscimento della contribuzione figurativa; non cumulabilità con altre prestazioni indennizzabili; finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità tramite un contributo specifico dell'1,01 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

L'**articolo 10** istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **fondo di solidarietà** con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, a **sostegno della fragilità socioeconomica della comunità artistica e delle maestranze dello spettacolo**, rinviando a un successivo decreto del Ministro del lavoro, di intesa con il Ministro dell'economia e sentito l'INPS, la definizione della platea dei beneficiari e delle modalità di erogazione delle risorse.

L'**articolo 11** istituisce, presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo che gestisce i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, la **Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi** cui concedere tali contributi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Tale Commissione è composta da venti esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico e audiovisivo - tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti della filiera e del settore finanziario e legale, docenti universitari - selezionati annualmente tramite candidature, vagliate da un comitato selezionatore, costituito da cinque membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo, che redige un elenco di trenta candidati e procede all'estrazione a sorte di venti commissari, nel rispetto dell'equilibrio di genere e delle diverse professionalità. Vengono, altresì, disciplinati, la durata annuale dell'incarico di membro della Commissione, gli obblighi dichiarativi in materia di incompatibilità, procedimenti pendenti e conflitto di interessi, i criteri di valutazione basati sulla qualità artistica e sul valore culturale dei progetti, e il compenso annuo dei componenti.

L'**articolo 12 esclude le erogazioni di contributi, sovvenzioni e altri benefici economici** disposte dal Ministero della cultura o dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, in quanto destinate a finalità di interesse pubblico di promozione della cultura e soggette a vincolo di destinazione e a obbligo di rendicontazione, dall'applicazione delle **verifiche di inadempimento degli obblighi tributari** previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, dalla relativa data di applicazione, dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 33 del 2025. A tal fine, viene previsto un apposito regime transitorio per le verifiche, i procedimenti amministrativi, le procedure di pignoramento presso terzi e i relativi giudizi già avviati alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge e a tale data non ancora definiti con decisione passata in giudicato, stabilendo la restituzione, entro trenta giorni, delle somme trattenute dall'agente della riscossione e la loro liquidazione al beneficiario nei trenta giorni successivi, fermi restando i controlli sulla sussistenza dei requisiti e sulla regolarità della rendicontazione, nonché i poteri di sospensione, revoca e recupero in caso di irregolarità o frode.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia **"valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali"**, attribuita alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alla "promozione e organizzazione di attività culturali", affidata alla competenza legislativa concorrente, la Corte costituzionale ha chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n. 255 del 2004) e quelle di sostegno delle attività cinematografiche (sentenza n. 285 del 2005). Nella sentenza n. 285 del 2005, la Corte, pur evidenziando "come il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico" e, dunque, ritenendo legittimo, sulla base della cosiddetta "chiamata in sussidiarietà", un intervento dello Stato avente ad oggetto sia funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia la potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni, ha ritenuto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-regioni tutti i numerosi poteri di tipo normativo o programmatico caratterizzanti il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche. Sono state, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime diverse disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, nella parte in cui non prevedevano l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il provvedimento in esame è, altresì, riconducibile, con riferimento a talune specifiche disposizioni, alle materie **"rapporti dello Stato con l'Unione europea"** (articoli 1, comma 3, e 4, comma 2, lettera ff)), **"tutela della concorrenza"** e **"sistema tributario e contabile dello Stato"** (in particolare, articoli 4, comma 2, lettere mm) e oo), 5, 6 e 7 con riferimento ai criteri di accesso e all'innalzamento del credito d'imposta, ai contributi diretti e selettivi, alle misure di premialità e agli strumenti di accesso al credito), **"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali"** (articoli 2, 3 e 11, istitutivi rispettivamente del Forum del cinema e dell'audiovisivo, dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo e della Commissione di valutazione), **"giurisdizione e norme processuali"** (articolo 12, relativamente alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi), **"ordinamento civile"** (articoli 3, comma 9, e 7, con riguardo ai rapporti di lavoro del personale trasferito all'Agenzia e alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti), **"previdenza sociale"** (articoli 8, 9 e 10, relativamente al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, all'Indennità di discontinuità e al Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica), **"opere dell'ingegno"** (articolo 4, comma 2, lettere v) e qq), riguardanti il contrasto alla pirateria, la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore) e **"tutela dei beni culturali"** (articolo 4, comma 2, lettera ee), concernente l'obbligo di restauro delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di emergenza conservativa), ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), g), h), o), r), s), della Costituzione.

La materia "tutela della concorrenza" è stata costantemente definita dalla giurisprudenza costituzionale - stante il suo carattere «finalistico» - materia trasversale, "corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento", con conseguente possibilità di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (sentenze n. 104 del 2021; n. 93 del 2017; 38 del 2013, 299 del 2012; n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010; n. 431, n. 430, n. 401, n. 67 del 2007 e n. 80 del 2006, n. 345 del 2004). Infatti, la materia tutela della concorrenza non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle regioni nelle materie di loro rispettiva competenza (sentenza n. 291 del 2012). La nozione di tutela della concorrenza deve ritenersi comprensiva, peraltro, di tutte le misure legislative di promozione, dirette ad eliminare i vincoli alla libera esplicazione della concorrenza sia "nel mercato" sia "per il mercato" (sentenza n. 104 del 2021). Ad essa è inoltre sotteso "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese" (sentenza n. 14 del 2004).

Con riferimento al riparto di competenze in materia di beni culturali, con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale, evidenziato, in via preliminare, che "la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili", ha reso una definizione delle due funzioni: la tutela "è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale"; la valorizzazione "è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa". Con la sentenza n. 138 del 2020, la Corte ha ulteriormente precisato la portata delle nozioni di "tutela" e di "valorizzazione" dei beni culturali. Nello specifico, la tutela ricomprende la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali e l'intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi; la valorizzazione, invece, viene definita come il complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili. Gli articoli 3 e 6 del Codice dei beni culturali "hanno definitivamente precisato gli ambiti rispettivamente della tutela e della valorizzazione. La prima ricomprende le attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione (...) e si esplica

anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale". Nell'ambito della tutela, pertanto, "risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l'intervento operativo di protezione e difesa". La valorizzazione consiste, invece, "nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone diversamente abili, nonché nelle attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"; "la valorizzazione deve attuarsi in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze".

Infine, vengono in rilievo anche le materie "**istruzione**" (articolo 4, comma 2, lettera cc), in merito ai percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione) e "**ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi**" (articoli 3, comma 3, lettera l), e 4, comma 2, lettere rr) e uu), riferiti alla disciplina dell'intelligenza artificiale), rientranti nell'alveo delle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente regionale ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché la materia del **turismo** (articolo 4, comma 2, lettera t), con riferimento alla razionalizzazione e alla semplificazione della normativa in materia di cineturismo e di autorizzazioni alle riprese), attribuita alla potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'**articolo 2, comma 4, lettera a)**, che prevede la **designazione da parte della Conferenza unificata** di due degli otto esperti del settore cinematografico e audiovisivo che compongono il Forum del cinema e dell'audiovisivo;
- all'**articolo 3, comma 6**, che prescrive il previo **parere della Conferenza unificata** per la nomina del direttore dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo;
- all'**articolo 3, comma 7**, che prevede la **designazione da parte della Conferenza Stato-regioni** di uno dei cinque componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, **sentite le Film Commission regionali**. Si segnala che, ai sensi del medesimo comma 7, ciascuna proposta di nomina a membro del consiglio di amministrazione - dunque, ivi inclusa quella di spettanza della Conferenza Stato-regioni - è soggetta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali possono procedere all'audizione della persona designata. *Si valuti, al riguardo, l'opportunità di un approfondimento*;
- all'**articolo 4, comma 4**, che richiede la previa **intesa in sede di Conferenza unificata** ai fini dell'adozione dei decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali*, con riferimento all'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1-*quinquies*, che demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti di accesso, dei parametri per il calcolo dell'entità dei contributi diretti alle imprese di esercizio cinematografico (da assegnare prioritariamente per interventi localizzati in province e città metropolitane connotate da bassa densità di schermi cinematografici), nonché le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, per l'erogazione delle risorse e per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzione principale della sala cinematografica; in particolare, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del predetto decreto, la previa **intesa in sede di Conferenza unificata**, alla luce della riconducibilità della materia coinvolta (promozione e l'organizzazione di attività culturali) alla competenza concorrente regionale.

Si ricorda, in proposito, che, con la sentenza n. 179 del 2022, la Corte, con riferimento a una disposizione istitutiva di un fondo statale finalizzato alla concessione di contributi alle imprese non industriali, si è parzialmente discostata dalla precedente giurisprudenza che fino a quel momento aveva prevalentemente ricondotto disposizioni di analogo tenore alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. In questo caso, infatti, la Corte, pur non ritenendo irragionevole né sproporzionata la valutazione dell'interesse pubblico che ha condotto all'attrazione in sussidiarietà delle funzioni legislative in ambiti di competenza regionale, al fine di intervenire per sostenere economicamente imprese operanti in più ambiti, non industriali, alcuni dei quali di competenza regionale, ha dichiarato l'illegittimità della norma per mancanza di un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate, nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del relativo fondo, sia adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni.

Si ricorda, altresì, che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare in primo luogo orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come in quello di prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Cost299	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.